

Allegato alla DX prot. corr.: 17/12-11/3/3-4(30374)

## **Convenzione tra il Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo per l'accoglienza di persone con emergenza abitativa nella struttura denominata "Villa Stella Mattutina"**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che:

- la Comunità di San Martino al Campo è un'associazione di volontariato iscritta con Decreto n. 11/vol/97 - 1 dd. 09/01/1997 nel Registro generale delle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 6 comma 2, nei Settori: 1) Sociale - 2) Culturale - 3) Tutela dei diritti civili - 4) Servizio civile sostitutivo;
- la Comunità di San Martino al Campo ha a disposizione l'immobile "Villa Stella Mattutina", via Nazionale, 15 Opicina – Trieste;
- ai sensi della L.R. 19 maggio 1988 n. 33 e dell'Atto d'Intesa Stato-Regioni del 9/2/93, la "Villa Stella Mattutina" di via Nazionale, 15 Opicina - Trieste - gestita dalla Comunità di San Martino al Campo - con delibera n. 841 dd. 01/03/1996 della Giunta Regionale del Friuli - Venezia Giulia è stata iscritta all'"Albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono - senza fine di lucro - strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti" con ricettività per 15 persone in regime residenziale;

che con DX n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_ a firma del Direttore del Servizio Domiciliarità, per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta la stipulazione della convenzione di cui in oggetto per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2014, approvando contestualmente lo schema contrattuale e il relativo impegno di spesa;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da \_\_\_\_\_,

e la "Comunità di San Martino al Campo" di seguito denominata più brevemente anche Comunità, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Presidente pro tempore dott. Claudio Calandra di Roccolino,

si conviene e si stipula quanto segue

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione il Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo, rappresentati come indicato nelle premesse, stabiliscono le modalità di accoglienza persone in situazione di emergenza abitativa o senza fissa dimora nella struttura assistenziale denominata "Villa Stella Mattutina" (via Nazionale, 15 – Opicina - Trieste).

### **Art. 2 - Individuazione dei responsabili**

Per tutto quanto attiene alla presente convenzione e ai rapporti da essa nascenti, le parti si riconosceranno reciprocamente nella persona dei seguenti responsabili:

- per il Comune di Trieste: il direttore del Servizio Domiciliarità - Area Promozione e Protezione Sociale;

- per la Comunità di San Martino al Campo: il presidente.

### **Art. 3 - Tipologia dell'utenza e dei servizi**

Tale struttura costituisce un alloggio di prima accoglienza e di carattere temporaneo per persone in situazione di emergenza abitativa o senza fissa dimora.

L'accoglienza è rivolta prevalentemente a persone maggiorenni residenti nel Comune di Trieste.

I minori saranno accolti solo se accompagnati dall'esercente la potestà dei genitori.

Particolare attenzione sarà riservata a persone ex-detenute e/o persone ex alcoliste/tossicodipendenti che abbiano concluso positivamente un percorso riabilitativo e che siano astinenti.

La struttura è dimensionata su scala ed economia di "casa" sia in riferimento alla sua organizzazione (spazi, arredi ecc.) sia in riferimento alla funzionalità ed accessibilità per le persone accolte ed è dotata di una capacità ricettiva di 15 posti letto. Sono valorizzati gli spazi e le dimensioni individuali e private ma anche gli spazi ed i momenti collettivi.

Per il tipo di accoglienza prevista non è garantita l'assistenza continuata 24 ore su 24 e, pertanto, sono escluse le persone con gravi patologie in atto (tossicodipendenza, alcolismo, disagi psichici e psichiatrici, ecc.) per le quali esistono specifiche strutture pubbliche d'intervento, alle quali saranno inviate.

Per la persona accolta si prevede un breve periodo di ambientamento (due - tre giorni), dopodiché si stabilirà singolarmente, caso per caso, la durata dell'accoglienza presso la Casa.

La durata massima dell'accoglienza è, di norma, non superiore ai sei mesi. Eventuali proroghe potranno essere concesse in casi particolari dal responsabile della struttura, previo accordo con il Comune di Trieste.

Il responsabile della struttura può dimettere la persona accolta con provvedimento d'urgenza, informandone preventivamente, quando possibile, il Comune di Trieste, qualora questa tenga una condotta incompatibile con una ordinata vita comunitaria, o commetta gravi infrazioni al Regolamento.

I servizi offerti sono i seguenti:

- accettazione diurna nella struttura, in presenza di posti disponibili;
- presenza di un responsabile per il funzionamento della struttura coadiuvato da operatori retribuiti e/o volontari;
- pulizia periodica delle stanze, dei servizi igienici e degli ambienti comuni;
- cambio della biancheria dei letti (con cadenza quindicinale e ad ogni variazione di utenza);
- cambio della biancheria dei bagni (con cadenza settimanale o ad ogni variazione di utenza);
- riscaldamento della struttura e dell'acqua;
- servizio di prima colazione e di mensa nella fascia diurna e in quella serale.

Alla garanzia dei servizi essenziali di pulizia e di guardaroba concorre anche la partecipazione delle persone accolte nella gestione della quotidianità.

### **Art. 4 - Accesso dell'utenza**

L'ammissione degli utenti a carico del Comune di Trieste sarà disposta tenendo conto delle caratteristiche e della ricettività della struttura medesima su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Trieste, in accordo con il responsabile della struttura ed il Coordinatore della Comunità, in osservanza del Regolamento della struttura.

L'inserimento deve essere preventivamente autorizzato con atto del Servizio competente, che ne dà comunicazione scritta al gestore.

### **Art. 5 - Ricerca di soluzioni alternative all'accoglienza**

Il Comune di Trieste provvederà in collaborazione con la Comunità a individuare eventuali forme di assistenza alternativa da porre in atto allo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative alla residenzialità nella struttura.

## **Art. 6 - Personale**

Per la gestione della struttura la Comunità si avvale della Società Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_, formalizzando con apposita convenzione il rapporto con la stessa.

La Comunità si impegna, in caso di cambiamento del soggetto terzo gestore, a darne immediata comunicazione al Comune, al fine di ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione.

La Comunità garantisce che gli operatori impegnati nel servizio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia.

Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dalla cooperativa.

La Comunità garantisce che vi sia adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per oggetto della sua attività, nei confronti dei terzi.

La Comunità si fa garante affinché il soggetto gestore si impegni al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e provveda a sua cura e spese alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

La Comunità garantisce inoltre che il soggetto gestore applichi nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel servizio condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (UNEBA)" e dal "Contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali" vigenti durante tutto il periodo della validità della presente convenzione. Il trattamento economico dei soci lavoratori non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Comunità di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i lavoratori della Cooperativa.

## **Art. 7 - Costi a carico del Comune e rendicontazione**

Il Comune di Trieste si impegna a corrispondere alla Comunità una retta giornaliera pro capite di euro 50,00 (cinquanta/00) per una spesa presunta di euro 190.000,00 (centonovantamila/00) per il primo anno di durata della presente convenzione, a partire dal secondo anno la retta sarà rivalutata, applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi), nella misura massima del 2%.

Al termine di ogni mese la Comunità di San Martino al Campo è tenuta a presentare il quadro numerico riassuntivo delle presenze mensili corredato da una dichiarazione del responsabile della struttura attestante che i dati indicati nel quadro numerico riassuntivo corrispondono a quelli risultanti dal registro delle presenze.

L'importo sarà liquidato in ratei mensili posticipati corrispondenti alle presenze effettive, previa presentazione di una attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio.

La Comunità è tenuta a presentare, con cadenza annuale, una relazione dettagliata su tutta l'attività svolta e l'elenco analitico della documentazione di spesa a titolo di rendiconto.

La Comunità si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

## **Art. 8 - Osservanza delle norme di igiene e sicurezza**

La Comunità si impegna alla puntuale osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza.

### **Art. 9- Controlli**

Il Comune di Trieste si riserva di disporre in qualsiasi momento presso la “Villa Stella Mattutina”, a mezzo di propri incaricati, alla presenza degli operatori della Comunità, verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute a norma della presente convenzione, nonché di sottoporre a verifica contabile a campione il rendiconto di cui all'art. 7. Nel corso di tali verifiche il Comune di Trieste ha facoltà di chiedere l'esibizione degli atti contabili giustificativi delle spese sostenute in originale.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

La Comunità viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 11 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2013 al 31/12/2014.

### **Art. 12 – Risoluzione**

La presente convenzione s'intende risolta di diritto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni da essa nascenti e, in particolare, in caso di:

- ingiustificata e prolungata interruzione dell'erogazione dei servizi;
- violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o sull'igiene degli alimenti e delle bevande, accertata dagli organi competenti.

La volontà di una parte di avvalersi della clausola risolutiva prevista nel presente articolo deve essere manifestata alla parte inadempiente tramite lettera raccomandata con ricevuta al ritorno.

A norma dell'art. 1458, primo comma, del Codice Civile, gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Art. 13 – Recesso**

L'Amministrazione potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con preavviso di 60 giorni.

In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute alla Comunità per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

### **Art. 14 - Controversie -**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili in via amministrativa, è competente l'autorità giudiziaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

### **Art. 15 – Domicilio**

A tutti gli effetti del presente atto la Comunità, a mezzo del proprio Presidente, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in via Gregorutti, 2 – 34138 TRIESTE.

### **Art. 16 - Registrazione**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato.